



REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 70

OGGETTO:

Approvazione Schema di Regolamento inerente all'attribuzione e l'uso delle armi in dotazione al personale di vigilanza (Guardiaparco) in servizio nelle Aree protette e nei siti Rete Natura 2000 affidati all'Ente di gestione delle Aree protette del Po Piemontese.

L'anno duemilaventitré il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 16.55, presso Sede legale dell'Ente sita in via Alessandria, 2 a Castagneto (TO), si è riunito il Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, nelle persone di:

PRESENTI	ASSENTI
ROBERTO SAINI (Presidente)	
UGO BALDI	
MATILDE CASA	
ALICE CERUTTI (Vice Presidente)	
LIBERO FARINELLI	
LUCA FERRARI	
ANDREA MANDARINO	
LAURA POMPEO	X
DANIELE RONCO	X

Partecipa all'adunanza con voto consultivo la Direttrice dell'Ente, dott.ssa Monica Perroni, in qualità di segretario.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente;

visto che l'art. 15 della L.R. n. 19 del 29 giugno 2009 s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" definisce la composizione e le funzioni del Consiglio Direttivo dell'Ente e alla lettera k) prevede che il Consiglio deliberi gli indirizzi relativi alla regolamentazione del personale e degli assetti organizzativi delle strutture dell'Ente;

preso atto che:

- la L.R. n. 19 del 29 giugno 2009 s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" all'art. 21 comma 2, attribuisce la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3 del Codice di procedura penale;
- la L.R. n. 19 del 29 giugno 2009 s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" all'art. 21 comma 3, prevede che per il personale di vigilanza in ruolo presso gli enti di gestione delle aree protette è richiesta alle Prefetture competenti per il territorio, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 4 bis del R.D. 06 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza);

considerato che, in ottemperanza all'art. 21 della L.R. 19/2009 e s.m.i, l'Ente ha richiesto alle Prefetture competenti, la richiesta di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale di vigilanza in ruolo,

Richiamata la Deliberazione di Consiglio n. 64 del 10/10/2022 con cui sono stati approvati "Indirizzi in merito alle armi in dotazione al personale dell'area di vigilanza per difesa personale e per interventi tecnici faunistici" dando come indicazioni alla Direzione di prevedere la dotazione: di armi lunghe, previa abilitazione faunistico-venatoria, ai guardiaparco durante i servizi tecnico-faunistici e di idonei dispositivi di protezione e difesa personale, diversi dall'arma a canna corta, ai guardiaparco durante i servizi di vigilanza;

Vista la D.G.R. n. 63-11985 del 04 agosto 2009 riguardante "l'Approvazione della disciplina – tipo per l'armamento del personale di vigilanza delle aree protette della Regione Piemonte", al fine di chiarire il significato del contenuto della norma giuridica e la corretta applicazione;

Considerato che, la Direzione, in attuazione della soprarichiamata Deliberazione di Consiglio n. 64/2022, ha richiesto con nota prot. n. 5.406 del 28/11/2022 interpretazione autentica al Settore ambiente, energia e territorio e al settore giuridico alla Regione Piemonte in merito alla D.G.R. n. 63-11985 del 04 agosto 2009 riguardante "l'Approvazione della disciplina – tipo per l'armamento del personale di vigilanza delle aree protette della Regione Piemonte", al fine di chiarire il significato del contenuto della norma giuridica e la corretta applicazione;

Dato atto che la Regione Piemonte a seguito della richiesta di questo Ente di interpretazione autentica della D.G.R. n. 63-11985 del 04 agosto 2009 ha riscontrato come segue:

La richiesta dell'Ente di gestione in indirizzo di procedere all'interpretazione autentica della deliberazione, qualora accolta, richiede però che sia la Giunta regionale stessa a chiarire, con proprio provvedimento, i contenuti della disciplina de quo là dove la formulazione attuale genera dubbi ed incertezze applicative. Si rammenta infatti che la cosiddetta interpretazione autentica, di norma effettuata dal legislatore sulle leggi, ma consentita, per effetto di chiarimenti giurisprudenziali, anche sugli atti di normazione secondaria e sui provvedimenti amministrativi a contenuto generale e astratto (cfr. sentenza Consiglio di Stato, adunanza plenaria, n. 9/2012), può essere effettuata solo ed esclusivamente dal medesimo organo che ha posto in essere l'atto deliberativo.

In subordine al provvedimento della Giunta, il Settore scrivente può quindi esprimere unicamente un parere, di portata certamente limitata rispetto all'interpretazione autentica, ma volto a dare indirizzi applicativi a

fini di omogeneità.

Dalla disamina del provvedimento e dalla valutazione sistematica dei contenuti dello stesso appare verosimile l'interpretazione volta a richiedere all'Ente di dotare ogni agente/ufficiale di vigilanza dell'arma corta necessaria alla difesa personale nonché agli adempimenti connessi al profilo professionale di appartenenza. Le funzioni del personale di vigilanza prevedono infatti attività per le quali appare sicuramente opportuno l'utilizzo di un appropriato armamento. Dal combinato disposto dell'articolo 1, commi 2 e 3, i quali dispongono che "l'armamento in dotazione al personale di vigilanza deve essere adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale e agli interventi tecnici previsti" e che "i guardiaparco ... sono dotati dall'Ente di appartenenza di armi per la difesa personale e per gli interventi tecnici previsti" e dell'articolo 3 che disciplina l'assegnazione in via continuativa dell'arma stabilendo che "l'Ente assegna in via continuativa al personale del Servizio di vigilanza l'arma, le relative munizioni e la buffetteria..." si evince infatti chiaramente che lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni del guardiaparco necessitano della dotazione in via continuativa dell'arma corta. Lo stesso disciplinare infatti regola l'assegnazione in via occasionale solo ed esclusivamente con riferimento all'arma lunga, dal che se ne deduce, a contrario, che la disciplina dell'assegnazione in via continuativa non può che riferirsi all'arma corta sebbene l'articolo 3 di cui sopra faccia genericamente riferimento all'arma senza specificarne la tipologia

dato atto che l'Ente ha provveduto ad aggiornare e uniformare la comunicazione delle armi e munizioni dell'Ente alle AURITA territorialmente competenti ai sensi di legge

considerato che il Decreto Prefettizio pervenuto autorizza "in servizio e per i motivi di essi, il personale di vigilanza a detenere e portare le armi consentite dalle vigenti disposizioni legislative e previste dalle relative norme regolamentari dell'Ente; e che pertanto discende la necessità di adottare un regolamento inerente all'attribuzione e l'uso delle armi in dotazione al personale di vigilanza dell'Ente, che verrà inoltrato alle Questure e alle Prefetture competenti;

considerato che sino alla data attuale non è stata emanata nuova DGR di interpretazione autentica della D.G.R. n. 63-11985 del 04 agosto 2009;

ritenuto opportuno e necessario, nelle more dell'emanazione di DGR di interpretazione autentica di cui sopra, dotarsi di un regolamento disciplinante l'utilizzo dell'armamento e l'utilizzo di dispositivi di difesa personale diversi dall'arma corta; da parte del personale di vigilanza D.G.R. n. 63-11985 del 04 agosto 2009;

ritenuto pertanto di approvare lo schema di regolamento allegato alla presente Deliberazione al fine che la Direzione possa sottoporlo alle organizzazioni sindacali e alle RSU quale procedura di "informazione" ai sensi del CCNL vigente;

dato atto che è stato espresso il parere favorevole della direttrice arch. Monica Perroni, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate;

il Consigliere Libero Farinelli dichiara voto favorevole alla proposta, in quanto d'accordo con la dotazione dell'arma per difesa personale, ma contrario alla custodia dell'arma in capo al dipendente Guardiaparco presso la propria abitazione;

a voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- di approvare lo schema di regolamento inerente all'attribuzione e l'uso delle armi in dotazione al personale di vigilanza dell'Ente (Guardiaparco) in servizio nelle Aree protette e nei siti Rete Natura 2000 affidati all'Ente di gestione delle Aree protette del Po Piemontese, allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato alla Direzione di sottoporre il presente schema di regolamento alle organizzazioni sindacali e alle RSU quale procedura di “informazione” ai sensi del CNL vigente:
- di trasmettere il presente schema di Regolamento a tutto il personale di vigilanza dell’Ente per opportuna conoscenza e alle RSU e Organizzazioni sindacali competenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale www.parcopiemontese.it.

Letto, confermato e sottoscritto (*con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005*)

IL SEGRETARIO

Firmato Digitalmente

Dott.ssa Monica Perrone

IL PRESIDENTE

Firmato Digitalmente

Roberto Saini

PUBBLICAZIONE ON LINE

La presente deliberazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito dell'Ente www.parcopiemontese.it per 15 giorni consecutivi, alla Sezione Albo Pretorio [ALBO PRETORIO DIGITALE - Ente G. A. P. Po Piemontese \(servizipubblicaamministrazione.it\)](#).



Aree protette
Po piemontese



Regolamento inerente all'attribuzione e l'uso delle armi in dotazione al personale di vigilanza (Guardiaparco) in servizio nelle Aree protette e nei siti Rete Natura 2000 affidati all'Ente di gestione delle Aree protette del Po Piemontese

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 70 del 27 luglio 2023

INDICE

CAPO I – Generalità e tipo di armi.....	2
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 2 – TIPOLOGIA E NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE.....	2
ART. 3 – FIGURE, DEFINIZIONI, COMPITI E DOVERI.....	2
ART. 4 – DOTAZIONE DELLE SEDI DI SERVIZIO, FORMAZIONE E VISITE MEDICHE.....	4
ART. 5 – REQUISITI PSICO-FISICI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ARMA.....	4
ART. 6 – ASSEGNAZIONE DELL'ARMA.....	4
CAPO II – Tenuta e custodia delle armi.....	5
ART. 7 – REGISTRI DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI.....	5
ART. 8 – CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI.....	5
ART. 9 – CONSERVAZIONE DELLE CHIAVI DEGLI ARMADI BLINDATI E DELL'ARMERIA.....	6
CAPO III – Modalità di porto e trasporto dell'arma.....	6
ART. 10 – SERVIZI PRESTATI CON L'ARMA.....	6
ART. 11 - SERVIZI EFFETTUATI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA.....	7
ART. 12 – FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA.....	7
ART. 16 – TRASPORTO E DETENZIONE DI ARMI SEQUESTRATE.....	7
CAPO IV – Formazione e addestramento.....	8
ART. 17 – FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO AL TIRO.....	8
CAPO V – Strumenti di autotutela.....	9
ART. 18 – STRUMENTI DI AUTOTUTELA E DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ED EMERGENZA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA DELL'ENTE.....	8
CAPO VI – Sanzioni disciplinari e ritiro dell'arma.....	8
ART. 18 – SANZIONI DISCIPLINARI.....	8
ART.19 – RITIRO DELL'ARMA.....	8
CAPO VII – Disposizioni finali.....	9
ART. 20 – RINVIO A NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO.....	9
ART. 21 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.....	9
ART.22 – NORMA TRANSITORIA.....	10



CAPO I – Generalità e tipo di armi

ART.1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento recepisce quanto disposto nella disciplina per l'armamento del personale di vigilanza degli Enti di gestione delle aree protette della Regione Piemonte ai sensi della D.G.R. n. 63-11985 del 04 agosto 2009 , regolamenta la dotazione e la detenzione delle armi, delle munizioni e degli strumenti di autotutela in dotazione al personale dell'area di vigilanza dell'EGAP del Po Piemontese (di seguito Ente), individua le figure responsabili e definisce l'organizzazione e le modalità dei servizi prestati con le armi.
2. L'armamento e le dotazioni di cui al comma 1 devono essere adeguate e proporzionate alle esigenze di difesa personale e per gli interventi tecnici previsti.
3. Il personale di vigilanza in possesso dei requisiti di legge e della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è dotato dall'Ente di appartenenza di armi per la difesa personale e per gli interventi tecnici previsti che porta senza licenza ai sensi dell'art. 5, comma 5 della L. 7 marzo 1986 n. 65.
4. Per il personale già in servizio è fatto salvo l'esercizio dell'obiezione di coscienza ai sensi della L. 8 luglio 1998 n. 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza".

ART. 2 – TIPOLOGIA E NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

1. Le armi in dotazione al personale di vigilanza devono essere scelte dal Direttore dell'Ente, sentito il Responsabile dell'Area di Vigilanza e il Responsabile della Gestione delle Armi e delle Munizioni, fra quelle classificate dal Banco Nazionale di Prova, come da normativa vigente e sono costituite da:
 - a) arma corta (pistola) semiautomatica o a rotazione per la difesa personale;
 - b) arma lunga (fucile o carabina) a ripetizione manuale o semiautomatica a canna liscia o rigata per gli interventi tecnici;
 - c) arma corta o lunga per telenarcosi per gli interventi tecnici da effettuare con medico veterinario abilitato;
 - d) armi ad aria o gas compressi per gli interventi tecnici.
2. L'Ente provvede all'acquisto delle armi e delle munizioni necessarie all'espletamento del servizio e alla loro sostituzione e manutenzione.
3. Il numero delle armi a canna corta in dotazione al personale di vigilanza equivale al numero delle unità in organico, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, aumentate di una unità per sopperire ad eventuali necessità di manutenzione o sostituzione.
4. Il numero di armi a canna lunga in dotazione all'Ente è funzionale alle necessità di effettuare abbattimenti di fauna selvatica in base a piani di contenimento approvati dall'Ente stesso o di altri Enti con cui si operi in convenzione o ad effettuare interventi di telenarcosi.
5. Le armi lunghe possono essere dotate di accessori e congegni di puntamento ottici, ad intensificazione di luce, visori termici, optoelettronici prodotti per esclusivo uso civile.
6. I provvedimenti che stabiliscono il numero complessivo delle armi in dotazione e ogni sua modifica sono comunicati alla Prefetture e alle Questure competenti per territorio (Alessandria, Cuneo, Vercelli, Torino).
7. Durante il servizio, il personale di vigilanza, anche se non in possesso della qualifica di P.S., è autorizzato a portare strumenti da punta e da taglio funzionali all'attività.

ART. 3 – FIGURE, DEFINIZIONI, COMPITI E DOVERI

1. **Responsabile dell'Area di Vigilanza e della Gestione delle Armi e delle Munizioni** o suo delegato è consegnatario del registro del "Registro Generale delle armi e delle munizioni" e cura con la massima diligenza:



- a) la custodia di armi e munizioni presso le sedi dell'Ente;
- b) la consegna delle armi e delle munizioni assegnate in via definitiva;
- c) la tenuta e la compilazione dei registri e della documentazione prevista;
- d) il controllo sullo stato delle armi;
- e) richiede la verifica dei requisiti psico-fisici di un assegnatario di un'arma qualora persista il ragionevole e fondato dubbio sulla loro persistenza.

2. Funzionario di Vigilanza Coordinatore della sede di servizio o suo delegato, è consegnatario del "Registro delle armi in assegnazione in via continuativa e in via temporanea e delle relative munizioni" e cura con la massima diligenza:

- a) la custodia di armi e munizioni presso la propria sede dell'Ente;
- b) la consegna delle armi e delle munizioni assegnate in via definitiva presso la sede di servizio;
- c) la consegna delle armi e delle munizioni assegnate in via occasionale presso sede di servizio;
- d) la tenuta e la compilazione del registro e della documentazione prevista;
- e) il controllo sullo stato delle armi della sede di servizio.

3. Consegnatario delle armi e delle munizioni: è il Responsabile dell'Area di Vigilanza o suo delegato con provvedimento espresso e:

- a) verifica che detenzione, trasporto, porto e uso dell'arma in dotazione sia effettuata da ogni singolo agente con diligenza e massima cura nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle normative vigenti;
- b) appura e registra la puntuale osservanza dei turni di addestramento all'uso delle armi;
- c) verifica la tenuta dei registri e della documentazione con massima diligenza;
- d) redige rapporto alla Direzione dell'Ente in caso di riscontro di irregolarità;
- e) verifica periodicamente lo stato delle armi assegnate, da assegnare e delle munizioni.

4. Assegnatario delle armi e delle munizioni: è il Guardiaparco a cui vengono assegnate le armi e le munizioni in via temporanea o continuativa ed è responsabile personalmente di custodia, porto, trasporto ed uso dell'arma assegnata e delle relative munizioni. Fatte salve eventuali leggi o regolamenti difformi in materia di detenzione e uso delle armi, deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente le munizioni e l'arma; effettuare periodicamente la pulizia e la manutenzione ordinaria, segnalando immediatamente al Responsabile della gestione delle Armi qualsiasi inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- c) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando alle esercitazioni di tiro previste dalla normativa vigente e quanto disposto dall'Ente in materia di formazione specifica;
- e) segnalare per iscritto i colpi esplosi dalle armi in dotazione al Funzionario di vigilanza Coordinatore della Sede di Servizio e assegnatario del "Registro delle armi in assegnazione in via continuativa e in via temporanea e delle relative munizioni";
- f) riporre l'arma e le munizioni, quando non sono sotto il suo diretto personale controllo, in modo che non possano essere nella disponibilità di altri;
- g) non lasciare l'arma e/o le munizioni nell'autovettura incustodita anche se chiusa a chiave;
- h) denunciare immediatamente all'autorità di Pubblica sicurezza e segnalare all'Ente l'eventuale smarrimento o furto di armi e/o munizioni;



- i) non alterare in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi o del munizionamento in dotazione;
- j) segnalare prontamente danni alla buffetteria ponendo particolare attenzione a anomalie che compromettano la capacità di ritenzione dell'arma.

ART. 4 – DOTAZIONE DELLE SEDI DI SERVIZIO, FORMAZIONE E VISITE MEDICHE

1. L'Ente provvede:

- a) all'acquisto delle dotazioni per la custodia in sicurezza delle armi presso le sedi di servizio;
- b) all'acquisto delle dotazioni per la postazione di carico e scarico in sicurezza delle armi;
- c) alla predisposizione delle esercitazioni di tiro necessarie all'uso e al maneggio delle armi e qualsiasi altra forma di addestramento ritenuta necessaria e derivante dalle attribuzioni di cui al presente regolamento;
- d) all'aggiornamento dei dipendenti sulla legislazione vigente in materia di armi;
- e) alla predisposizione di accertamenti medici per la verifica dell'idoneità fisica e psichica al porto ed all'uso delle armi;

ART. 5 – REQUISITI PSICO-FISICI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

1. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dalla normativa vigente.
2. Gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici sono disposti, al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, su richiesta del Responsabile dell'Area di vigilanza in accordo con il Direttore nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti.

ART. 6 – ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

1. Assegnazione in via continuativa dell'arma corta e/o dell'arma lunga, delle relative munizioni e della buffetteria avviene con provvedimento disposto dal Direttore e comunicato alla Prefettura e alla Questura competenti per territorio. Il provvedimento dovrà contenere:

- a) le generalità del Guardiaparco;
- b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
- c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, eventuali sistemi di puntamento eventuali dispositivi e ecc.);
- d) la descrizione e il numero delle munizioni del munizionamento.

2. Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento che il Guardiaparco è tenuto a portare con sé durante il servizio, unitamente al tesserino personale di riconoscimento. Fino a quando le armi ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità personale dell'affidatario, nel rigoroso rispetto delle norme vigenti.

3. La consegna e la restituzione delle armi e delle relative munizioni assegnate in via continuativa dovranno essere registrate nel *"Registro armi in assegnazione in via continuativa e relative munizioni"*.

4. Assegnazione in via occasionale dell'arma lunga e relativo munizionamento per gli interventi tecnici svolti occasionalmente è disposto dal Funzionario di Vigilanza Coordinatore della sede di servizio o suo delegato per precisi motivi di servizio finalizzati ad interventi tecnici.

5. La consegna e la restituzione delle armi e delle relative munizioni affidate in via temporanea dovranno essere registrate nel *"Registro armi in assegnazione e in affidamento e relative munizioni"*. Il Guardiaparco



al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, dovrà sottoscrivere per ricevuta, il Registro.

6. L'arma affidata in via occasionale deve essere riconsegnata al termine del servizio con le munizioni non utilizzate.

7. Eventuali anomalie, difetti di funzionamento, urti degli apparati di mira, devono essere segnalati tempestivamente al Responsabile della Gestione delle Armi e delle Munizioni o suo delegato.

8. Fino a quando le armi ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità personale dell'affidatario, nel rigoroso rispetto delle norme vigenti

9. Il personale dell'Area di vigilanza che riceve in affidamento occasionale armi lunghe per interventi tecnici deve essere specificatamente formato al loro utilizzo.

CAPO II – Tenuta e custodia delle armi

ART. 7 – REGISTRI DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

1. "Registro Generale delle armi e delle munizioni" in cui vengono caricate tutte le armi e munizioni presenti nell'Ente.

In tale registro si annotano:

- a) la dotazione e la dismissione di dette armi e munizioni;
- b) l'assegnatario delle armi assegnate in via definitiva;
- c) le sedi in cui le stesse sono custodite.

2. Il registro è vistato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza competente. Il Consegnatario di tale registro è il Responsabile dell'Area di vigilanza e della Gestione delle Armi e delle Munizioni o un suo delegato nominato con apposito provvedimento così come previsto dall'art. 3, comma 3 del presente regolamento.

3. "Registro delle armi in assegnazione in via continuativa e temporanea e relative munizioni" deve essere presente in ogni singola sede in cui prendono servizio i Guardiaparco e in cui sono custodite le armi. In esso sono annotate le assegnazioni e gli affidamenti di armi e munizioni il cui consegnatario è l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria più alto in grado o altro appartenente al servizio di vigilanza delegato allo scopo.

In tale registro si annotano:

- a) le armi e il relativo munizionamento assegnati al personale in servizio presso quella sede;
- b) lo scarico e l'integrazione delle munizioni;
- c) il prelievo e la consegna delle armi affidate.

Ogni eventuale modifica nel quantitativo delle munizioni detenute dovrà essere annotata con indicazione del motivo che ha determinato la variazione.

Tale registro è vistato dal Responsabile dell'Area di vigilanza e dal Direttore dell'Ente.

ART. 8 – CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

1. Tutte le armi non assegnate in via continuativa o temporanea, le armi per telenarcosi e le armi ad aria e gas compressi anche se a modesta capacità offensiva (come da normativa vigente) e le relative munizioni sono custodite negli armadi blindati presenti nelle singole sedi e collocati in ambienti non aperti al pubblico. Questi devono essere tenuti aperti il tempo strettamente necessario al movimento di armi e munizioni e per ispezioni ed avvenire esclusivamente in assenza di persone estranee al servizio.

2. Armi e munizioni assegnate in via continuativa:

- a) armi lunghe e relative munizioni: qualora presso la sede di servizio non siano presenti dotazioni o locali idonei per la custodia, o per particolari situazioni operative legate al servizio, vengono



custodite presso l'abitazione dell'assegnatario, a condizione che vengano garantite idonee condizioni di sicurezza;

b) armi corte e relative munizioni possono essere custodite con le seguenti modalità:

- in via continuativa presso l'abitazione dell'assegnatario e in via temporanea o occasionale presso le sedi di servizio, a condizione che vengano garantite idonee condizioni di sicurezza;
- custodia continuativa presso la sede di servizio.

3. Le sedi dell'ente in cui sono custodite le armi devono essere dotate di idonei sistemi di custodia passiva quali un sistema di allarme dedicato collegato con le forze dell'ordine o Istituto di vigilanza privato.

4. L'istituzione di un'armeria presso le sedi di servizio dell'Ente è necessaria ai sensi di legge, qualora si tratti di custodire armi in numero superiore a quindici e munizioni in numero superiore a duemila. Della sua costituzione viene data comunicazione al Prefetto ed al Questore competenti per territorio e l'autorità di Pubblica Sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie. Il Consegnatario dell'armeria è il Responsabile dell'Area di vigilanza e della Gestione delle Armi e delle Munizioni o un suo delegato nominato con apposito provvedimento così come previsto dall'art. 3, comma 3 del presente regolamento.

ART. 9 – CONSERVAZIONE DELLE CHIAVI DEGLI ARMADI BLINDATI E DELL'ARMERIA

1. Armeria: una copia delle chiavi è custodita dal Responsabile dell'Area di Vigilanza e della Gestione delle Armi e delle Munizioni o un suo delegato nominato con apposito provvedimento, così come previsto dall'art. 3, comma 3 del presente regolamento, una copia al consegnatario Funzionario di vigilanza Coordinatore della Sede di Servizio e una copia a ogni singolo Agente di P.S. che prende servizio presso la sede in cui è costituita l'armeria.

2. Armadi blindati delle armi da assegnare in via temporanea e non assegnate: una copia delle chiavi viene custodita dal Responsabile dell'Area di Vigilanza e della Gestione delle Armi e delle Munizioni o un suo delegato e una copia al Funzionario di Vigilanza Coordinatore della Sede di Servizio o Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria designato come consegnatario che prende servizio presso la sede in cui sono custodite le armi.

3. Armadi blindati armi corte assegnate: una copia delle chiavi dell'armadio è custodita dal Responsabile dell'Area di Vigilanza e della Gestione delle Armi e delle Munizioni o un suo delegato, una copia al Consegnatario che prende servizio presso la sede e nominato con apposito provvedimento così come previsto dall'art. 3, comma 3 del presente regolamento e una copia affidata a tutto il personale di vigilanza con la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza assegnatario dell'arma in via definitiva che prende servizio presso la sede in cui sono custodite le armi corte, a cui vengono consegnate copie delle chiavi del tesoretto assegnato.

CAPO III – Modalità di porto e trasporto dell'arma

ART. 10 – SERVIZI PRESTATI CON L'ARMA

1. Il porto dell'arma per difesa personale è destinato alla tutela dell'incolumità personale del dipendente che opera sul territorio e al miglior perseguimento dei fini istituzionali di vigilanza ed è pertanto rigidamente soggetto alle seguenti prescrizioni:

- a) il personale di vigilanza effettua obbligatoriamente i servizi di polizia e vigilanza munito dell'arma corta in dotazione;
- b) indossa l'uniforme e porta l'arma nella fondina esterna agganciata al cinturone, allacciato in vita.



2. Il personale di vigilanza non è dotato di arma corta durante i servizi di rappresentanza dell'Ente, di divulgazione e/o accompagnamento, la partecipazione a corsi, seminari, a riunioni di lavoro in altre sedi. Per particolari esigenze il Responsabile dell'Area di Vigilanza e della Gestione delle Armi e delle Munizioni o suo delegato può autorizzare l'assenza di armamento.
3. Nei casi in cui, previa autorizzazione del Responsabile dell'Area di Vigilanza in accordo con il Direttore, venga prestato servizio in abito civile, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi da difesa personale e per interventi faunistici diverse da quelle in dotazione.
4. Il personale di vigilanza in servizio per effettuare interventi tecnici è dotato di arma lunga.

ART. 11 - SERVIZI EFFETTUATI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA

1. Nell'ambito delle Province rispetto le quali è stata attribuita la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, il porto e il trasporto dell'arma è possibile anche fuori dal territorio di competenza nei seguenti casi:

- a) durante il trasporto dalla propria abitazione al luogo di prestazione del servizio e viceversa;
- b) durante il trasferimento fra le varie aree in gestione all'Ente;
- c) nelle aree prossime ai confini delle aree protette gestite dall'Ente in funzione dell'attività di controllo;
- d) in caso di necessità di trasportare carcasse di animali dai luoghi dell'abbattimento ai centri di lavorazione della selvaggina convenzionati;
- e) in caso di monitoraggi faunistico/ambientali;
- f) in altre aree protette (Parchi e Siti Rete Natura 2000), previo accordo o convenzione fra le amministrazioni competenti o Enti territoriali per l'impiego del personale di vigilanza dell'Ente con funzioni di polizia od operazioni di controllo faunistico;
- g) in ogni altro luogo e/o territorio nell'ambito della Provincia in cui il personale di vigilanza sia destinato per ragioni di servizio nell'espletamento delle funzioni di vigilanza;
- h) trasporto in ogni altro luogo e/o territorio nell'ambito della Provincia per attività di addestramento con le armi in dotazione presso poligoni e per esigenze relative la funzionalità dell'armamento.

ART. 12 – FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

1. Il personale di vigilanza dell'Ente che, previa disposizione del Responsabile dell'Area di Vigilanza, collaborano nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta da parte della competente Autorità, esplicano il servizio in uniforme e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente Autorità e prestano l'assistenza richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

2. La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche per i servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale dell'Ente su richiesta delle competenti Autorità per finalità di soccorso in caso di disastro o di calamità naturale, ovvero in collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato.

ART. 16 – TRASPORTO E DETENZIONE DI ARMI SEQUESTRATE

1. Gli appartenenti al personale di vigilanza in possesso della qualifica di Agente di P.S. sono legittimati a trasportare armi e munizioni sequestrate in occasione dell'accertamento di illeciti amministrativi o reati penali ai sensi della normativa vigente.

2. Le armi e le munizioni sequestrate possono essere custodite presso gli armadi blindati presenti nelle sedi idonee alla custodia, dandone atto sui verbali di sequestro, in attesa della consegna presso le cancellerie dei competenti uffici giudiziari.



CAPO IV – Formazione e addestramento

ART. 17 – FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO AL TIRO

1. Il personale di vigilanza, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, presta servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e deve superare annualmente un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per le armi oggetto di addestramento; è inoltre tenuto a frequentare ulteriori corsi di formazione e addestramento al maneggio, all'uso e alla manutenzione delle armi organizzati dall'Ente.
2. Il personale di vigilanza deputato all'uso delle armi lunghe deve effettuare specifica attività addestrativa disposta dall'Ente che preveda l'utilizzo delle armi in dotazione.
3. Il personale di vigilanza, durante l'orario di servizio, può effettuare sessioni di tiro ulteriori a quelli previsti, qualora si manifestino necessità di prova e taratura armi, o per addestramento, presso un poligono abilitato, con le armi assegnate in via definitiva o in via occasionale previa autorizzazione del Responsabile dell'Area di Vigilanza e della Gestione delle Armi e delle Munizioni o da un suo delegato in accordo con il Direttore.

CAPO V – Strumenti di autotutela

ART. 18 – STRUMENTI DI AUTOTUTELA E DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ED EMERGENZA IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA DELL'ENTE

1. Il personale di vigilanza dell'Ente può essere dotato di strumenti di autotutela, non classificati come arma, con scopo esclusivamente difensivo o dissuasivo e di dispositivi di segnalazione ed emergenza. Gli strumenti di autotutela possono costituire dotazione personale o del mezzo di servizio.
2. Il Responsabile dell'Area di Vigilanza, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento, in accordo con la Direzione dell'Ente, individua gli strumenti di autotutela ritenuti più adeguati, scegliendoli fra i prodotti che siano idonei a recare offesa alla persona e che non siano classificati come arma.
3. **Strumenti di autotutela:** spray irritante-antiaggressione, dispositivo in libera vendita, caratterizzato da un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dall'art. 1, comma 1 del D.M. 12 maggio 2011 n. 103; body cam, dispositivo uomo a terra.
4. **Dispositivi** al fine rendere immediatamente riconoscibile il personale di vigilanza: giubbotto retroriflettente.
5. Il personale di vigilanza è tenuto a frequentare eventuali corsi di formazione e addestramento organizzati dall'Ente o da altri Enti per l'utilizzo degli strumenti di cui al presente articolo.

CAPO VI – Sanzioni disciplinari e ritiro dell'arma

ART. 18 – SANZIONI DISCIPLINARI

1. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, nel Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e delle norme inerenti la Pubblica Sicurezza è da ritenersi mancanza grave che comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente e determina automaticamente la sospensione ovvero la revoca dell'affidamento, a seconda della gravità dell'inosservanza, con atto motivato fatta salva l'insorgenza di responsabilità penali previste dalla legge.

ART.19 – RITIRO DELL'ARMA

1. L'arma, con il relativo munizionamento, assegnata al dipendente con funzioni di vigilanza dell'Ente, è tempestivamente ritirata su disposizione del Direttore nel caso di revoca del Decreto Prefettizio, sospensione dal servizio, mancanza dei requisiti fisici di idoneità all'uso delle armi, ovvero nel caso in cui sia



Aree protette **Po piemontese**



diagnosticata dal medico competente un'infermità di natura neuro-psichica o nei casi di manifesta alterazione correlata all'assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti.

2. In caso di cessazione del servizio, di cambio di mansioni ovvero il trasferimento presso altro Ente è disposta dal Direttore la revoca dell'affidamento, il ritiro dell'arma e delle relative.

CAPO VII – Disposizioni finali

ART. 20 – RINVIO A NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le vigenti norme legislative e regolamentari.
2. Dovranno sempre essere osservate le disposizioni in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

ART. 21 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento sarà trasmesso alla Prefettura ed alla Questura competenti per territorio e sarà pubblicato in ottemperanza alle norme vigenti.
2. Il presente regolamento sarà consegnato a tutto il personale dell'Area di Vigilanza dell'Ente che dovrà sottoscriverlo per presa visione e copia dello stesso sarà conservata nei locali in cui sono collocati gli armadi in cui sono custodite le armi e le munizioni.

ART. 22 – NORMA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento ha carattere provvisorio, nelle more del provvedimento di chiarimento della Giunta Regionale in merito ai contenuti della D.G.R. n. 63-11985 del 04 agosto 2009, riguardante la disciplina per l'armamento del personale di vigilanza degli Enti di gestione delle aree protette della Regione Piemonte, là dove la formulazione attuale genera dubbi ed incertezze applicative.